

Codice A1817A

D.D. 29 maggio 2018, n. 1570

**L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Verbania. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : G.M. Gestione Multiservice S.c.a r.l.**

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e succ. mod. e int., compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente alla navigazione.

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Verbania in data 10/05/2018, con la quale sono stati trasmessi elaborati progettuali presentati da Camagni Marino Aldo in qualità di legale rappresentante della G. M. Gestione Multiservice S.c.a r.l., con sede in Milano, Via Eritrea 48/8, (P. Iva 08362130158) relativi alla realizzazione di un'area di balneazione nello specchio acqueo antistante la particella n. 287 del foglio 76 del comune di Verbania.

Rilevato che l'intervento di delimitazione dell'area da adibire a balneazione consiste nella posa di n. 2 boe ad individuazione del perimetro dell'area stessa, con un fronte lago di circa metri 48, sino ad una distanza di 20 metri dalla costa.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acqueei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Ritenuto che per una migliore individuazione dello specchio acqueo in argomento ed in ottemperanza al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" che definisce, in particolare, le modalità di delimitazione degli specchi acqueei riservati alla balneazione, dovrà essere prevista la posa di n. 1 ulteriore boa gialla sferica da disporsi sulla congiungente della boa di progetto posta più a nord con la sponda lacuale, di n. 1 ulteriore boa gialla sferica da collocarsi sulla congiungente la boa di progetto posta in direzione sud con la sponda lacuale e di n. 1 boa gialla sferica da disporsi tra le n. 2 boe più esterne, da collocarsi a pari distanza tra loro così come riportato negli elaborati grafici opportunamente rettificati.

Vista la lettera della Città di Verbania – Settore Patrimonio / Demanio Lacuale prot. n. 23744 in data 22/5/2018 ove si precisa che nelle aree interessate dall'intervento non gravano diritti di terzi.

Considerato che la individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, integrate da gavitelli, risulta conforme alle disposizioni

di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Dato atto che l’area di balneazione si trova a breve distanza da un cantiere nautico dotato di campo boe.

Visto l’articolo 5, comma 1, lett c) del regolamento regionale 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi” ove si dispone che la balneazione è vietata, tra l’altro, “nelle aree destinate a specifiche attività incompatibili con la balneazione”.

Ritenuto che per una maggior sicurezza dei bagnanti il titolare del presente provvedimento dovrà apporre, in maniera ben visibile, in corrispondenza dell’area di balneazione uno o più cartelli riportanti le succitate prescrizioni, vale a dire il divieto di balneazione “nelle aree destinate a specifiche attività incompatibili con la balneazione (presenza di campo boe di cantiere nautico)”.

Ritento pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, la posa di n. 5 boe a delimitazione di specchio acqueo da riservare alla balneazione;
- di disporre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett d), l’interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all’interno dello specchio acqueo destinato alla balneazione, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Vista la l.r. n. 23/2008.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.

Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante “Disciplina dell’attività balneare sui laghi e lungo i corsi d’acqua piemontesi”.

Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”.

Vista la legge 20.1.1997, n. 19

#### *determina*

1. Di autorizzare, per quanto di competenza, e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l’intervento presentato dalla G. M. Gestione Multiservice S.c.a r.l., meglio individuata in premessa, consistente nella posa di n. 5

boe di delimitazione di un'area destinata alla balneazione, nello specchio acqueo antistante la particella 287 del foglio 76 del comune di Verbania.

2. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, così come rettificati secondo quanto riportato in premessa, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
- Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.
- L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.
- Dovrà essere opportunamente segnalata la presenza dell'attiguo campo boe di cantiere nautico, all'interno del quale, ai sensi dell'articolo 5, c. 1, lett c), del reg. reg. n. 10/2009, la balneazione è vietata.

3. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di circa metri 48, sino a circa 20 metri dalla costa, individuato in corrispondenza della particella 287 del foglio n. 76 del comune di Verbania.

4. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la

navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Responsabile  
Geol. Ing. Mauro Spanò

Estensore  
Attilio Morisetti